



# Gli incarichi negli organi di controllo degli enti pubblici e privati diversi dalle società ed i nuovi obblighi di comunicazione nel Registro Revisori.

*di Damiano Zazzeron e Federica Lorusso*

Entro il prossimo 23 settembre, in sede di prima formazione del Registro Revisori devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni relative alla gestione del predetto registro, tra cui gli incarichi di revisione legale in essere alla data della trasmissione.

Nonostante l'approssimarsi della scadenza molti sono ancora i dubbi su questo adempimento.

Tra questi permane una grande incertezza circa l'assoggettamento o meno a tale adempimento degli incarichi rivestiti negli organi di controllo di enti pubblici e privati diversi dalle società.

Invero, con riferimento alla prima tipologia di enti, è intervenuto direttamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con la circolare del 7 agosto 2013.

In tale documento, infatti, il Ministero chiarisce (ai propri dipendenti, ma naturalmente le conclusioni ivi riportate hanno valenza di carattere generale) che gli incarichi oggetto di comunicazione debbano essere ricondotti esclusivamente alla Revisione Legale espressamente riferita all' **art. 14 del D.lgs. 39/2010**<sup>1</sup>.

In ragione di ciò il MEF **esclude** dall'obbligo di comunicazione gli incarichi di componente del collegio dei revisori dei conti degli **enti ed organismi pubblici** i cui compiti, disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. 123/2011 non risultano **"perfettamente equiparabili"** alla fattispecie espressamente contenuta nel citato art. 14 del D.Lgs. 39/2010.

---

<sup>1</sup> Art. 14 D.Lgs 39/2010

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
  - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo undici, comprende:
- a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
  - b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
  - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
  - d) eventuali richiami d'informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
  - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione d'impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.



Le argomentazioni svolte nella citata circolare del MEF risultano tuttavia estremamente utili anche per chiarire se gli incarichi negli organi di controllo di **enti privati diversi dalle società** siano o meno assoggettabili all'adempimento in esame.

Al riguardo, infatti, la circolare ha chiarito che *“ sono soggetti all'obbligo di comunicazione tutti gli incarichi di revisione **legale assunti presso soggetti (anche in qualità di componente supplente dell'organo di controllo) per i quali è previsto, in base al Codice Civile o altra disposizione normativa**, che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro, effettuato in conformità all'art. 14 del D.lgs. 39/2010 e nel rispetto dei principi di revisione”* e che, in ragione di ciò, per l'attività di revisione legale, svolta presso enti diversi da quelli societari, occorra verificare le specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l'attività di controllo dei loro bilanci.

In assenza quindi di una disciplina civilistica, l'attività di revisione, svolta presso enti diversi da quelli societari, sarà assoggettata all'obbligo di comunicazione al Registro Revisori **solo** allorché vi sia una specifica **disposizione statutaria o di legge** che, con riferimento ai compiti degli organi di controllo faccia **espreso** riferimento all'**art. 14 del D.Lgs. 39/2010**.

Non pare sufficiente nemmeno una generica sovrapposibilità dell'attività dei revisori indicata dalla legge o dallo statuto a quella prevista dal citato art. 14, poiché, per il MEF, per l'assoggettamento agli obblighi del Registro Revisori, occorre un **perfetta equiparabilità** alla fattispecie contenuta in detta disposizione.

I chiarimenti forniti dalla circolare del MEF in merito alla revisione legale riaprono poi la questione a lungo dibattuta se i modelli dichiarativi degli enti non profit debbano o meno essere sottoscritti dai loro revisori legali ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 5 del DPR 22 luglio 1998 n. 322.

In particolare, tale disposizione stabilisce che *“La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai **soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.**”*

Alla luce delle argomentazione riportate nella circolare del MEF, la **“relazione di revisione”** non può che essere ricondotta a quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 39/2010.

Pertanto, a nostro parere, i revisori legali degli enti pubblici e privati diversi dalle società saranno tenuti a sottoscrivere i modelli dichiarativi **solo** nel caso in cui la previsione di legge o di statuto che disciplina il loro incarico faccia espreso riferimento all'art. 14 del D.lgs. 39/2010.

Il dibattito è riaperto.